

542 ~~Giuseppe~~ ~~Scior~~ ~~Giuseppe~~

versino" e da Di Lorenzo Giuseppe i quali, ben conoscendo l'imputato - l'uno per aver fatto da testimone alla richiesta delle pubblicazioni civili del matrimonio e alla celebrazione del matrimonio stesso, l'altro per rapporti avuti precedentemente (erano stati detenuti insieme nelle carceri di Palermo a causa dei moti dell'E.V.I., "R, 41") come pure per avere partecipato alla festa nuziale - non avevano bisogno di vedermi la fotografia per identificarlo, né potevano scambiare per il cugino Sciorino Giuseppe. Ma altri elementi concorrono a dare piena tranquillità sulla certezza della identificazione.

Tinervia Francesco descrisse Sciorino l'asquale quasi fedelmente, ponendo in evidenza una nota segnetica particolare, quale i "capelli castani e leggermente ondulati" (v. n. 22, I, b), nota che confermò al giudice istruttore con l'accento ai "capelli ricci" (R, 92), e dando risalto ad una circostanza essenziale, quella che in contrada Cippi esso si teneva sempre accanto al Giuliano che gli parlava con confidenza e con affabilità.

Tinervia Giuseppe lo descrisse, è vero, ai carabinieri come dai "capelli neri ed ondulati" (v. n. 29, IV, b) e non ripeté la descrizione al giudice istruttore; ma si trattò di una evidente incoerenza di ricordo circa il colore dei capelli poichè egli precisò che lo chiamavano "Lino" e parlò contemporaneamente della presenza di un altro giovane che chiamavano "L'imazzo", riconoscendoli senza equivoco entrambi nelle rispettive fotografie.

Nell'interrogatorio giudiziale invece parve fare

543

confusione tra Pino e Linuzzo: "nella fotografia della carta d'identità n. 521 del Comune di S. Cipirrello - egli disse - intestata a Sciortino Giuseppe di Lamasquale, che la S.V. mi esibisce, riconosco perfettamente il giovane chiamato "Pino" che pervenne a Cippi dalla parte di S. Giuseppe Jato; nella fotografia di un giovane con pastre, o accanto a Giuliano Mariana, a me ben nota (cioè in quella di Sciortino Lamasquale) riconosco quell'altro giovane venuto dalla parte di S. Giuseppe Jato che Giuliano chiamava "Linuzzo" (E, 114). Tuttavia l'identificazione è ugualmente esatta.

Terranova Antonino di Salvatore similmente incorse nella stessa inesattezza segnaletica (v. n. 29, III, b), ma riconobbe Sciortino Lamasquale nella fotografia, precisò che lo chiamavano "Pino" e pose in risalto anche lui la circostanza che "stava sempre vicino al Giuliano".

Ruffa Antonino rese al riguardo dichiarazioni coerenti ed ineccepibili (v. n. 10, II, b): parlò della presenza di entrambi dando esatte indicazioni dell'uno o dell'altro, siccome avute dal Candela; ripeté anche al giudice istruttore di aver notato che a Cippi Sciortino Lamasquale si teneva in compagnia del Giuliano (E, 137); lo riconobbe senza tema di errore nella fotografia, mentre restò incerto sulla identificazione fotografica di Sciortino Giuseppe, il che dà la misura della serietà e della obiettività della indagine.

Russo Giovanni mostrò di conoscere Sciortino Lamasquale: lo indicò per nome, chiamandolo anche lui

544

"Pinuzzo Sciortino da S. Cipirrello, cognato di Giulio-
no Salvatore", di tal che i verbalizzanti ritennero
superfluo procedere al riconoscimento fotografico; in-
dicò anche l'altro come "uno sconosciuto di 70 anni
circa da S. Giuseppe o da S. Cipirrello" e lo identifi-
cò nella fotografia di Sciortino Giuseppe (v. n. 1).

Cristiano Giuseppe, infine, asserì soltanto di aver
vedute a Cippi pure dei "for stieri (cioè non di Con-
teopre) di giovane età; ed è interessante ricordare
(v. n. 32, III, b) che, invitato ad osservare la foto-
grafia, mentre non fu in grado di identificare Sciorti-
no Pasquale, ravvisò nella fotografia di Sciortino
Giuseppe le sembianze di un giovane forestiero, vedu-
to a Cippi e tra i recezioni della "Mazuta", ciascuno
dei compagni aveva chiamato "lino".

Ora, nel presente dibattimento, Terranova "Caccava"
ha chiarito che Sciortino Giuseppe veniva solitamente
chiamato tanto "lino" quanto "Pinuzzo"; ed ha precisa-
to pure che, ai tempi dell'E.V.I.S., Sciortino Pasqua-
le era conosciuto come "lino Sciortino" (F/1, 95 r),
senza tuttavia escludere che più facilmente fosse
chiamato anche "Pinuzzo"; ed in tal modo difatti l'ha
chiamato Di Lorenzo Giuseppe allorchè il 21 ottobre
1947, confermando la sua ritrattazione, testualmente
disse: "nulla so della riunione di Testa di Corsica o
del discorso che vi avrebbe tenuto Sciortino Pasquale
inteso "Pinuzzo" (F, 21).

Laccon fusione adunque tra "lino" e "pinuzzo" è sol-
tanto apparente dato che ambedue gli Sciortino veniva-
no chiamati nell'un modo o nell'altro; e l'erroneo ri-
cordo del colore dei capelli avuto sia da Pinervia Giu-

545

sopra e che da Terranova Antonino di Salvatore non vale a scuotere l'attendibilità del riconoscimento poiché l'esattezza della identificazione è avvalorata dal tratto familiare ed affabile che il Giuliano aveva verso colui che essi hanno ravvisato nella fotografia di Sciortino Pasquale.

La disamina che procede dimostra senza ombra di dubbio che a Cippi ed a Portella andarono entrambi; il che, mentre per un verso elimina in radice la possibilità del supposto scambio di persona, toglie per l'altro validità all'argomento di natura psicologica e morale di cui l'appellante si è fatto scudo per censurare la sentenza e negare la propria colpevolezza: la sicura partecipazione alla festa del lavoro in Portella della Cinestra dello zio Pasquale Sciortino, sindaco comunista di S. Cipirrello, e la conseguente impossibilità di sparare su quella gente.

Invero la Corte osserva che se il timore di uccidere o di ferire lo zio non fu operante per Sciortino Giuseppe, semplice gregario ed esecutore di ordini, meno ancora poteva esserlo per Sciortino Pasquale che quel delitto era concerno ed organizzare nella cieca furia di una passione di parto; la quale si rispecchia ancor più direttamente nelle parole pronunziate nella riunione di "Belvedere o Festa di Corsa" dove, in sostituzione del capo della banda, riaffermò la necessità di continuare la lotta da questi intrapresa contro i comunisti fino a farli scomparire dalla Sicilia.

E' impossibile negare veridicità alla confessione

546

del Di Lorenzo tanto lo parlo dallo stesso riferito, siccome dette dallo Sciortino, aderiscono alla personalità di questo imputato, indicative come sono di un metodo di lotta che, per concessione, si rianoda al disegno operativo che fu proprio dei noti dell'N.V.I. S.; e come allora si dette inizio alla guerriglia nell'intento di suscitare la sollevazione dell'Isola, così ora a "Belvedere o Testa di Corca" si annuncia che è in programma la distruzione di tutte le sedi del partito comunista esistenti nella zona d'influenza della banda per incitare gli avversari del comunismo a fare altrettanto nelle altre provincie (v. n.27).

Detatamente i primi giudici hanno ricordato anche tali attentati alla decisione del Giuliano: dopo la rappresaglia di Borgetto, lungo la via del ritorno a Montolupo, Cucinella Giuseppe spiegò a Capicenza Vincenzo che così avevano agito perchè tali erano gli ordini impartiti dal Giuliano (L. 61), la qual cosa il Pretti, che pure partecipò all'azione, aveva subito intuito; Terranova "Cacova" affermò più volte in primo grado lo stesso concetto (R. 32; V/2, 708); e del resto basterebbero a dimostrarlo i manifestini a stampa rinvenuti dopo gli attentati tanto a Partinico, quanto a Carini (v. n.24), manifestini che il predetto Terranova ammise di aver visti, insieme ad altri che non furono lanciati, nelle mani del Giuliano (V/2, 708). Il portavoco, a "Belvedere o Testa di Corca"; della decisione del capo della banda fu lo Sciortino che la manifestò ai convenuti, così come egli stesso pensava e sentiva, e di poi concorse ad attuarla

547

nell'azione compiuta a S. Giuseppe Jato.

Le chiamate di correo provenienti da M. Lorenzo Giuseppe e da l'usco Giacchino, considerate nel quadro delle altre risultanze, offrono la prova convincente e sicura della partecipazione dello Sciortino a tali fatti.

Riservando per coordinazione logica al momento opportuno l'esame degli altri motivi di gravame, può rilevarsi intanto che pienamente fondata si palesa la doglianza che concerne l'assoluzione per insufficienza di prove dal reato di tentato omicidio in persona di Rizzo Benedetta di cui alla lett. II delle imputazioni (v. n. 54, IV, 2).

Alla stregua di quanto, in merito a tale reato, si è avuto occasione di esporre in altra parte della presente sentenza è chiaro che, se pure non vi sia la prova che, nell'allontanarsi con i suoi correi da S. Giuseppe Jato, lo Sciortino non abbia sparato alcuno dei colpi di mitra che in quella circostanza furono esplosi, nessuna prova del pari esiste, all'infuori di una vaga presunzione, che anche lui abbia sparato e che con qualche probabilità uno dei suoi colpi possa aver raggiunto la Rizzo.

In tale situazione, su conforme richiesta del P.M., appare giusto alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, mandare assolto lo Sciortino dalla imputazione suddetta per non aver commesso il fatto.

73. - A) L'imputazione di Candola Vita è fondata solo parzialmente.

Valutando gli elementi di prova emersi a carico

della stessa, correttamente i primi giudici hanno in punto di fatto affermato che qualche giorno prima della strage di Portella ella aveva ospitato per alcune ore nella propria abitazione, unitamente al fratello Candela Rosario, i latitanti Terranova Antonino fu Giuseppe e Pisciotta Francesco (v. n. 53, II, 11).

Il fatto è inoppugnabile: la stessa Candela, pur assumendo di ignorarlo, non ha escluso che potesse essersi verificato a sua insaputa in uno dei giorni della fine di aprile 1947, che dapprima non precisò (v. n. 30) e di poi indicò nel 27 aprile (v. n. 41, III); ma la realtà è, come risulta dalle dichiarazioni di Buffa Antonino e di Pisciotta Vincenzo, che il fatto avvenne la sera del 29 aprile e che la Candela era in casa quando costoro vi furono chiamati, tanto che il fratello la fece allontanare per poter parlare con loro liberamente.

Senonchè, la Corte deve rilevare che nel semplice fatto di aver dato breve ricotto in casa sua a Terranova Antonino, a Pisciotta Francesco ed a Guccinella Giuseppe - dappoichè anche questi intervenne a quella riupione - non si realizza il delitto di favoreggiamento personale. Costoro erano ricercati dalla polizia giudiziaria sotto un duplice profilo: per la loro appartenenza alla banda armata costituita dal Giuliano e per i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso della banda; e, mentre in relazione al primo non può aversi favoreggiamento, stante la permanenza del delitto di associazione o di banda allorchè ai medesimi fu dato ricotto, tale reato potrebbe aversi in relazione a secondo sempre che l'ospitali-

ta fosse stata loro concessa per aiutarli ad eludere le investigazioni dell'Autorità oppure a sottrarsi alle ricerche della medesima.

Ciò infatti i primi giudici hanno supposto, ritenendo che, nel darsi convegno in quella casa, essi ebbero in animo di sottrarsi alle ricerche dell'Autorità durante la permanenza nell'abitato, ma è una supposizione che contrasta con le risultanze del processo le quali danno evidenza ad un fatto certo, di cui già si è detto (v. n. 60), al fatto cioè che i banditi montelepreni riuscivano a vivere quasi permanentemente intorno a Montelepre, ad introdursi nelle loro case, ad aggirarsi persino temerariamente in certe ore per l'abitato, nonostante l'azione rigorosa e continua da parte delle forze di polizia per arristarli.

La ragione per cui essi si portarono in casa della Candola è nota ed è certo che non avevano bisogno di quel ricetto per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità durante la permanenza nell'abitato, poichè appena pochi giorni prima si erano riuniti in casa Giuliano e, secondo si è appreso da Russo Giovanni, inteso "Marano", in quel medesimo torno di tempo si dettero convegno anche in casa del Terranova; d'altra parte in tale situazione, è per lo meno assai dubbio che la Candola, ospitandoli, avesse la scienza di prestare loro l'aiuto di cui si tratta.

Il reato di favoreggiamento, pertanto, non sussiste; ma ciò non significa che il fatto della Candola non costituisca reato. Il dare ricetto sia pure per breve tempo a taluno dei componenti di un'associazio-

510

ne per delinquere, fuori dei casi, come è nella specie, di concorso nel reato di associazione o di favoreggiamento, configura l'ipotesi delittuosa di assistenza agli associati prevista e punita dall'art. 418 c.c..

In tali casi va giuridicamente definito il fatto ascritto all'appellante in titolo di favoreggiamento personale; e, poichè il reato è compreso nel generale beneficio di cui all'art. I del D.L. 19 dicembre 1954 n. 382 e non ricorrono cause di esclusione, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato di non doversi procedere contro Candela Vita per estinzione del reato a causa di amnistia.

B) Non è fondata invece e va respinta l'impugnazione di Cucchiara Pietro.

La falsità testimoniale dal medesimo posta in essere con tanta risoluta ostinazione (v. n. 15) non consente dubbi sulla sussistenza del dolo il quale consistette nella consapevole volontà di affermare il falso.

Il comportamento mendace del Cucchiara fu manifestamente motivato dal timore, del tutto infondato, di essere coinvolto nella responsabilità che si attribuiva al Troia avendo partecipato alla riunione tenutasi a Reggio il 28 aprile 1947 (Reggio o Caggio era uno dei luoghi battuti dalla banda Giuliano, v. n. 3); ma cotesto stato soggettivo, mentre non realizza alcuna delle estincenti previste dalla legge (art. 54, art. 304 c.p.) non vale ad escludere neanche la volontarietà dell'azione. Esso è un indice tuttavia della gravità della tensione degli animi che dovette rivelarsi in

551

inquadra nel risentimento esplosivo nell'ambiente per la vittoria riportata dal Blocco del popolo nei comizi di Piazza degli Albanesi, S. Cipirrello, S. Giuseppe Jato (v. n. 10), risentimento che caratterizzò l'atmosfera nella quale avvenne il delitto di Iortella della Cinostra.

74. - I) - Dopo quanto si è avuto occasione di esporre, nella prima parte della presente sentenza, intorno alla personalità del bandito Giuliano non si può disconoscere che questi avesse creato intorno a sé un clima di suggestione e di terrore sul quale fondava la propria potenza.

Se è vero che taluni, attratti dalle sue gesta e dal mito di eroe epico e cavallaresco, abilmente suscitato durante i moti dell'E.V.I.S., aspiravano a far parte della banda e servivano il Giuliano chi per compiacenza e chi per iloro (v. n. 2), è vero pure che non pochi in Montelepre ed altrove, in Montelepre soprattutto, lo assistevano e gli obbedivano per paura, una paura che si alimentava della sua sanguinaria criminalità. L'omicidio di Belluto Angela ed il tentato omicidio di Spica Giovanni, l'uccisione del carabiniere Sansano, l'omicidio dei fratelli Misuraca, l'eccidio di Balletto, l'uccisione dei coniugi Frisella, la strage di Bellolampo (v. n. 5 e n. 44) - per citare alcuni degli episodi più impressionanti avvenuti prima e dopo la strage di Iortella della Cinostra - sono, quale ne sia stato il movente, manifestazioni chiare e terrifiche della sua capacità cri-

552

minosa, le quali lasciavano intendere ad ognuno la gravità del pericolo cui si esponevano coloro che, in un modo o nell'altro, gli si opponevano o non rispettarono la sua volontà.

Il Gen. Luca, depone in dibattimento, ha dichiarato costargli che, a seconda dell'azione da compiere, il Giuliano soleva reclutare per l'occasione altre persone che poi rimandava a casa; "sentono dovevano andarci salvo rappresaglie sui familiari" e che "nessuno caso di reazione si verificò perché tutti obbedivano" (V/G, 687 688).

Questa situazione, che non può essere sottovalutata, ha indotto i primi giudici a considerare con senso di profonda umanità la condizione nella quale vennero a trovarsi i picciotti per l'invito rivolto loro dal Giuliano a mezzo degli altri banditi ed a ravvisarvi gli estremi dello stato di necessità.

L'errore della sentenza impugnata è soltanto quello di averli posti tutti sullo stesso piano, senza fare distinzioni, ad essi raccomandando anche Giuseppe Di Lorenzo che non era un "picciotto"; sotto questo aspetto la censura mossa dal Pubblico Ministero è fondata, ma sarebbe altrettanto erroneo o lontano dalla verità fermarsi alle apparenze per riverberare su tutti la posizione che è propria e particolare di taluno, senza tener conto, nella valutazione della loro condotta, delle condizioni dell'ambiente.

Al riguardo giova notare che, nella deposizione istruttoria, il M. U. Santucci, accennando al metodo della investigazione, disse: "a tutti gli imputati ho rivolto delle esortazioni a dire la verità nel loro interesse

553

perchè il Giudice, data la loro giovane età, avessero potuto, ove possibile, essere clemente nei loro riguardi. Ciò anche perchè dalle confessioni avute da alcuni di essi risultava lo stato di costrizione morale al quale non potevano sottrarsi per la ruffiana autorità esercitata dal Giuliano verso la popolazione di Montelepre" (D, 492).

La quale affermazione non esprime - come diversamente opinava il P.M. nei suoi motivi di gravame - un convincimento personale del Santucci, ma rispecchia una situazione obiettiva che il Santucci conosceva per lunga esperienza, avendo comandato il Nucleo Mobile dei Carabinieri di Montelepre dal giugno 1945 al giugno 1947, fino a quando, cioè, il Ten. Col. Paolantonio, informato da Salvatore Ferreri, inteso "Fra Mavolo", che il Giuliano aveva ordinato ai fratelli Minello e ad altri gregari della banda di eliminarlo, non ne dispose il trasferimento al Nucleo Centrale di Palermo per impedire che la rappresaglia fosse attuata (V/C, 719).

Di guisa che, affermando dinanzi ai primi giudici - come egli ha fatto (V/C, 401) - che "Giuliano Salvatore era il terrore del paese di Montelepre", il teste Santucci ha detto una verità accertata e controllata nell'esercizio della sua attività funzionale; una verità che, del resto, traspare altrimenti dalpoichè solo in uno stato di soverchiante paura, diffuso in un'atmosfera appannata dalla caligine dell'oscurità, può trovare spiegazione la rassegnata condotta di coloro - e sono tanti - che hanno preferito sopportare le durezze del confino di polizia anzichè ribollarsi alla "nefasta

554

autorità" del capo bandito (v. n.41).

In tale situazione di ambiente lo stato di costrizione morale, accennato o semplicemente adombrato dai "picciotti" nelle loro confessioni, non può senz'altro considerarsi un espediente di difesa. Non basta rilevare, per dedurne la libera ed entusiastica adesione di tutti allo invito, che il Giuliano aveva bisogno, al fine di assicurarsi il successo, di gregari audaci, obbedienti e fedeli; che nella riunione di "Pizzo Varasceno" aveva ordinato ai suoi associati di accogliere gli ausiliari fra compaesani fidati; che i "picciotti" prescelti erano legati ai banditi da vincoli di parentela o di amicizia; dappoichè cotesti vincoli, lungi dal proteggerli, potevano risolversi - ove i prescelti non avessero avuto la vocazione delittuosa dei loro parenti ed amici - in una fonte di coazione maggiore per un duplice pericolo di rappresaglie in caso di rifiuto, sia da parte del capo della banda, sia da parte degli stessi parenti ed amici esposti al rischio di cadere in disgrazia.

Benchè quasi tutti i "picciotti" ignorassero l'impresa cui erano chiamati a partecipare (salvo, forse il Pretti e Sapienza Vincenzo con i quali Cucinella Giuseppe fu più largo di notizie) certamente tutti sapevano o, comunque, potevano intuire che trattavasi di un'impresa delittuosa, giacchè, come acutamente nota la sentenza impugnata, "dove era Giuliano non poteva esservi che un delitto da preparare o da compiere"; e neanche hanno fondamento quelle allegazioni di inettitudine al maneggio delle armi fatte per annullare od attenuare il valore causale del rispettivo apporto, in quanto i "pic-

355

ciotti" furono ingaggiati per dare all'azione di successo una più impressionante potenza (come appare dalle parole del Giuliano ai quattro cacciatori: "dite ai chinoti che eravamo cin uocento") e per fronteggiare l'eventualità di una pronta reazione delle forze di polizia che potevano essere affluite a Bertella per misure di sicurezza dato il fermento esistente nella zona.

Ma, se ciò dimostra che tutti sapevano sparare o che certamente spararono posti, così come erano, sotto il controllo degli affiliati alla banda, non prova affatto una loro libera ed entusiastica adesione al delitto e non esclude la sussistenza dello stato di nec sinit che ha quale suo presupposto la volontarietà della confettata necessitata.

Per valutare in modo aderente alla verità lo stato psicologico nel quale ciascuno versava occorre innanzi tutto tenere presenti le dichiarazioni rispettivamente rese tanto ai carabinieri, quanto al giudice istruttore.

Tinervia Francesco fu ingaggiato da Gaglio "Reversino", che gli rappresentò le gravi conseguenze cui si esponeva in caso di rifiuto, e si determinò a seguirlo a "Cip, i" per paura di rappresaglie ben sapendo che uomo questi fosse (v. n. 22, I, a) e nel confermare tale assunto al giudice istruttore proruppe in pianto e disse: "mi ha rovinato "Reversino" e ci sono state per paura" (E, 94).

La sincerità del Tinervia trarre dalle sue parole ed è interessante cogliere nella sua confessione giudiziale il tono imperativo col quale il capo della banda

516

ordinò loro di iniziare la marcia notturna e l'impressione avuta: "carriate - questi disse - c'è poco da studiare, non guardate nè avanti, nè indietro; io - aggiunge il Tinervia - non ho nulla obbiottato per la paura..... impauriti come me erano mio fratello Giuseppe, Loppino Sapienza e Torranova Antonino, ma non abbiamo osato dire nulla per paura di Giuliano" (l. 98 r.).

Tinervia Giuseppe fu ingaggiato da Cucinella Giuseppe tramite Sapienza Vincenzo che unitamente all'invito del Giuliano gli trasmise lo stato d'animo che egli stesso aveva e lo consigliò ad andare per evitare "seccature" (v. n. 89, IV, a); e di quali seccature si trattasse chiarì poi al giudice istruttore precisando: "dapprima risposi che non sarei andato, però il Sapienza mi disse che il Giuliano minacciava gravi rappresaglie per coloro che non sarebbero andati" 80, 119). Del resto anche nel confronto tra giudiziale con Russo Giovanni egli disse che, al pari di tanti altri compaesani e coetanei, non aveva potuto esimersi dall'obbedire all'ordine di quel "disgraziato" di Giuliano (v. n. 41).

Sapienza Giuseppe di Tomaso ebbe l'invito a mezzo del Pretti che lo consigliò ad obbedire perchè in caso contrario il Giuliano non ci sarebbe "passato sopra", vale a dire si sarebbe vendicato (v. n. 89, II, a). Nella confessione giudiziale chiarì ancor meglio la pressione psicologica sotto cui era determinato: il Pretti, suo amico d'infanzia, l'aveva esortato ad andare a "Cippi" per evitare un "brutto guaio" ed egli conosceva personalmente Salvatore Giuliano avendo "frequentato insieme il corso pre militare" (l. 98). Un rifiuto avrebbe

537

be avuto il significato di una riprovazione e forse pure di un'ostilità.

L'usso Giocchino fu invitato a "Cippi" da Terranova Antonino di Salvatore, che agiva certamente per incarico di Giuseppe Lasciatempo, e fu invitato ad accettare se voleva aver salva la vita; avvertimento grave che lo turbò profondamente poichè attraverso l'episodio occorre allo zio Spica Giovanni (v. n. 5, a) poteva calcolare le conseguenze di una disobbedienza al Giuliano (v. n. 37, I, a, f), più volte nei suoi interrogatori giudiziali il "usso" sostenne di essere andato all'adunata di "Cippi" per paura delle rappresaglie del capo bandito (E, 131, 132).

Terranova Antonino di Salvatore comunicò al "usso" quelle medesime preoccupazioni per le quali egli stesso si era determinato ad accettare l'invito ed a rendersene latere. Alle sue titubanze, alla sua profezia di toglierlo d'imbarazzo, Lasciatempo Giuseppe rispose inflessibilmente che se non avesse voluto morire avrebbe dovuto accettare senza fiatare (v. n. 57, II, a); e nella confessione giudiziale, confermando la coazione psicologica subita, precisò che al suo rifiuto il Lasciatempo aveva insistito dicendogli che se non avesse obbedito il Giuliano l'avrebbe "soppellito nel fosco più profondo" (E, 115).

Capienza Vincenzo spiegò, è vero, di aver agito per fini politici, ma asserì di essersi pure risoluto al delitto sotto l'incubo di gravi rappresaglie alle quali non avrebbe potuto sottrarsi in caso di rifiuto (v. n. 37, II); e confermò al giudice istruttore di aver accettato l'invito per paura di Cucinolla Giuseppe "notoriamente bandito e capace di tutto" (E, 76). Non vi è